

PROVINCIA DI BIELLA

Ambiente e Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 2234

IN DATA 13-08-2010

Oggetto: Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 comma 1 D.Lgs 59/05. Complesso I.P.P.C. della Ditta Finissaggio e Tintoria FERRARIS con sede legale in GAGLIANICO, Via Cavour 64/66 e stabilimento nel comune di BENNA, Strada Trossi, 1.

Il sottoscritto Dr. Saracco Giorgio in qualità di Dirigente del Settore Ambiente ed Agricoltura, oggi, addì

Impresa: Finissaggio e Tintoria Ferraris SpA
Stabilimento di Benna (BI)
Sede Legale: Via Cavour 64/66 – 13894 Gaglianico (BI)
Sede Operativa: Via Trossi 1 – 13871 Benna (BI)
Codice Impresa: 2237

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 3589 del 19/09/2005 venne rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale al complesso I.P.P.C. Finissaggio e Tintoria Ferraris S.p.A. per l'unità locale di BENNA, Strada Trossi, 1;
- con Determinazione Dirigenziale n. 5088 del 30/12/2005 la Provincia di Biella ha apportato delle modifiche all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione dirigenziale n. 3210 del 16/08/2005 sostituendo l'allegato E, relativo all'autorizzazione allo scarico;
- con Determinazione Dirigenziale n. 94 del 16.01.2008 la Provincia di Biella ha approvato il Piano di Prevenzione e gestione delle acque meteoriche presentato per il complesso oggetto del presente atto;

Vista l'istanza di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata il 19/03/2010, prot. n. 12242 del 19/03/2010, per il complesso I.P.P.C. Finissaggio e Tintoria FERRARIS con sede legale in GAGLIANICO, Via Cavour 64/66 e stabilimento nel comune di BENNA, Strada Trossi, 1, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. n. 59/2005, finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività I.P.P.C. di cui al punto 6.2. dell'allegato I al D. Lgs. 59/05: *"Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno"*.

Considerato che L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui è richiesto il rinnovo integra:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
- l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii.

Preso atto

- dell'avvio del procedimento comunicato da questa Amministrazione ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii. con nota prot. n. 14762 del 7 aprile febbraio 2010;
- delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, nelle riunioni del 13 Aprile 2010 e del 21 Luglio 2010, con all'ordine del giorno rispettivamente l'esame degli elaborati presentati per l'esame dell'istanza oggetto del presente provvedimento e delle integrazioni successivamente presentate.

Visti i verbali della Conferenza dei Servizi convocata nelle date del 20 Aprile 2010 e del 29 Luglio 2010 per l'istruttoria del procedimento oggetto del presente atto, condotte nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii.

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. Si chiede al proponente di valutare la possibilità di rielaborare il Piano di Monitoraggio e Controllo tenendo conto della bozza di linea guida ARPA (Fornite in copia al proponente) allo scopo di rendere più efficienti le modalità di controllo.
2. Gli autocontrolli con periodicità biennale devono essere svolti garantendo il raccordo con le periodicità relative al quinquennio precedentemente autorizzato, allo scopo di mantenere inalterate le periodicità prescritte.
3. Entro il 30 Aprile di ogni anno dovrà essere trasmesso ad ARPA e Provincia un report riassuntivo contenente anche la valutazione critica del monitoraggio svolto nell'anno precedente e l'aggiornamento sui consumi specifici (scheda D3) e dei dati in ingresso per la loro determinazione. Contestualmente alla relazione annuale, l'azienda dovrà relazionare circa l'utilizzo di combustibili a basso tenore di zolfo nel corso dell'esercizio appena trascorso ed aggiornare la valutazione tecnico economica di utilizzare combustibili con più basso impatto ambientale.
4. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore del complesso IPPC in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione E-PRTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati E-PRTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.

Rilevato che il Dipartimento ARPA di Biella, nel corso della Conferenza dei Servizi conclusiva del 23 Marzo 2010 ha proposto di strutturare i controlli contemplati dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 59/05 nei seguenti termini, approvati dai lavori della Conferenza dei Servizi:

- ❖ 1 controllo annuale di conformità riguardante il contenuto della autorizzazione ambientale, il rispetto delle prescrizioni e di quanto previsto nel Piano di Controllo, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del D.M. 24/4/2008;
- ❖ effettuerà nell'arco dell'autorizzazione 2 campionamenti per le emissioni in atmosfera e 2 campionamenti allo scarico.

Dato atto che

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 e ss. mm. e ii. e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;
- la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:
 - la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore secondo i principi dell'art. 5 D.Lgs. 59/05;
 - sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento disponibili all'atto della consegna dell'istanza:
 - * Relazione tecnica di supporto alla redazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili in materia di tessile e concia redatto dalla Commissione ex art.3 comma 2 D.Lgs 372/99 CTR "TESSILE E CONCIA" sezione "Tessile";
 - * Reference Document on Best Available Techniques for the Textile Industry - July 2003, pubblicato dalla Commissione Europea.
 - il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. 59/05 in capo alla Finissaggio e Tintoria FERRARIS S.p.A. per lo svolgimento dell'attività I.P.P.C. cod.: 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267/00.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

Vista la L. 241/90 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs. 59/05 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs 152/06 e ss. mm. ii.

DETERMINA

1. Di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. 59/05, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3589 del 19/09/2005, alla Finissaggio e Tintoria Ferraris S.p.A. per l'unità locale di BENNA, Strada Trossi, 1, per l'esercizio dell'impianto industriale destinato alla tintura di fibre tessili, cod. attività I.P.P.C. 6.2. *Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.*
2. Di stabilire che il presente provvedimento ha validità di 5 anni a decorrere dalla scadenza dell'autorizzazione originaria valida sino al 19/09/2010, ed integra le seguenti autorizzazioni ambientali:
 - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
 - l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii.
- 3 Di stabilire che si intendono confermati gli allegati inseriti nell'A.I.A. originaria non riproposti nel presente atto.
- 4 Di stabilire che si intendono confermate le prescrizioni assegnate con precedenti provvedimenti qualora non in contrasto con il presente atto.
- 5 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri IPPC relativi all'attività autorizzata sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
- 6 Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 7 Di stabilire che gli impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 8 Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm., dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**, che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 9 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
- 10 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata;
- 11 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05;

- 12 Di dare atto che i controlli contemplati dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 59/05 in capo al Dipartimento A.R.P.A. di Biella avranno la seguente periodicità:
- ❖ 1 controllo annuale di conformità riguardante il contenuto della autorizzazione ambientale, il rispetto delle prescrizioni e di quanto previsto nel Piano di Controllo, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del D.M. 24/4/2008;
 - ❖ effettuerà nell'arco dell'autorizzazione 2 campionamenti per le emissioni in atmosfera e 2 campionamenti allo scarico.
- 13 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo;
- 14 Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Benna (BI), all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL 12 di Biella, al Servizio Tutela Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche ed all'Ufficio deposito Progetti IPPC di questa Amministrazione ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, lì

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
.....
Biella, lì

Il Funzionario Responsabile

.....

Il Segretario Generale

.....

DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)	
Denominazione Società Madre Finissaggio e Tintoria Ferraris SpA.	
Codice Azienda 2237 (codice pratica Folium)	
Codice fiscale 00512870023	
Partita IVA n. 00512870023	
Sede legale:	
	Provincia: Biella
	CAP 13894
	Comune: Gaglianico
	Località:
	Indirizzo: Via Cavour 64/66
	Tel e fax: 0152533022– 015542038
	E-mail stefano@tintoriaferraris.it
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: Biella
	CAP 13871
	Comune: Benna
	Località:
	Indirizzo: Via Trossi 1
	Tel e fax: 0152558224 – 0152558044
	E-mail
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) 5038908 N - 432703 E
	Classificazione acustica del territorio del complesso: classe VI, classe V
Attività economica principale:	
ISTAT: 17300	
Attività IPPC: 6.2	
Codice NOSE-P: 105-04	
Codice NACE: 17	
Codice SNAP2: 0406	
Autorizzazioni ambientali concesse: autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88; autorizzazione scarico acque reflue ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.	
Certificazioni ambientali presenti: nessuno	
Numero di addetti: 75	
(– Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)	

PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Si chiede al proponente di valutare la possibilità di rielaborare il Piano di Monitoraggio e Controllo tenendo conto della bozza di linea guida ARPA (Fornite in copia al proponente) allo scopo di rendere più efficienti le modalità di controllo.
2. Gli autocontrolli con periodicità biennale devono essere svolti garantendo il raccordo con le periodicità relative al quinquennio precedentemente autorizzato, allo scopo di mantenere inalterate le periodicità prescritte.
3. Entro il 30 Aprile di ogni anno dovrà essere trasmesso ad ARPA e Provincia un report riassuntivo contenente anche la valutazione critica del monitoraggio svolto nell'anno precedente e l'aggiornamento sui consumi specifici (scheda D3) e dei dati in ingresso per la loro determinazione. Contestualmente alla relazione annuale, l'azienda dovrà relazionare circa l'utilizzo di combustibili a basso tenore di zolfo nel corso dell'esercizio appena trascorso ed aggiornare la valutazione tecnico economica di utilizzare combustibili con più basso impatto ambientale.
4. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore del complesso IPPC in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione E-PRTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati E-PRTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impianto deve essere realizzato e gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. Gli autocontrolli periodici dovranno avere la seguente cadenza:

Punti di emissione n.	Periodicità
13, 29, 30, 31	Biennale

2. Gli autocontrolli sui punti di emissione in atmosfera dovranno essere svolti garantendo il raccordo con le periodicità relative al quinquennio precedentemente autorizzato allo scopo di mantenere inalterate le periodicità prescritte.
3. Il Gestore dovrà provvedere a dare preventiva comunicazione, almeno con quindici giorni di anticipo, delle date in cui si intendono effettuare gli autocontrolli alla Provincia, al Dipartimento dell'ARPA ed al Comune territorialmente competenti.
4. I valori limite di emissione fissati nel presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
5. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario a rimettere in efficienza l'impianto di abbattimento.
6. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione fissati come indicati nel presente allegato.
7. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
8. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti per i quali sono stati indicati dei limiti emissivi devono:
 - essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, conformemente alle norme UNI-UNICHIM.
 - essere disponibile, in prossimità dei punti di campionamento, la fornitura di energia elettrica di rete.
 - essere garantiti adeguati presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.

SCHEMA DELLE EMISSIONI

n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	impianto di abbattimento	Portata complessiva [m ³ /h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
1	Asciugatoio tops	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
2-3	Vaporizzatore	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
4	Essiccatoio Fleissner	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
5	Asciugatoio Fleissner	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
6	Asciugatoio Fleissner	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
7	Aspirazione aerazione area lisciatrice	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
8-9	Cisterne stoccaggio prodotti chimici	Occasion.	Esaustione naturale			Emissioni Trrascurabili					
10	Asciugatoio irrestringibile	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
11	Asciugatoio irrestringibile	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
12	Asciugatoio irrestringibile	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
13 ⁽¹⁾	Trattamento irrestringibile	Discontinua	15	0,65	scrubber	20.000	Cloro e suoi composti (come HCl)	5	0,1	24	Amb.
14-15	Asciugatoio rocche	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
16-17	Asciugatoio rocche	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
18-19	Asciugatoio rocche	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
20	Asciugatoio rocche	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
21-22-23-24	Asciugatoio rocche	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
25	Asciugatoio matasse	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di	Diametro [m] o lati	impianto di abbattimento	Portata complessiv	Inquinanti				

							<i>Tipo di sostanza inquinante</i>	<i>[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]</i>	<i>limiti flusso di massa [kg/h]</i>	<i>Ore di funz.to</i>	<i>Temp [°C]</i>
26	Asciugatoio matasse	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
27	Laboratorio prove analitiche	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 (comma 14, punto i: laboratori)									
28	Aspirazione scioglitura colori	Discontinua	7	0,2	-	1.500	Polveri	3	0.0045	16	Amb.
29	CT1: Generatore di vapore Ferroli 1 (Potenza termica di combustione kw 5815)	Continua	9	0,65	NCSR DeNOx	7.300 ⁽²⁾	Polveri	100	0,73	24	200
							Ossidi di azoto (NO2)	500	3,65		
							Ossidi di zolfo (SO2)	1.700	12,41		
30	CT2: Generatore di vapore Ferroli 2 (Potenza termica di combustione kw 5232)	Continua	9	0,60	NCSR DeNOx	6.600 ⁽²⁾	Polveri	100	0,66	24	200
							Ossidi di azoto (NO2)	500	3,3		
							Ossidi di zolfo (SO2)	1.700	11,22		
31	CT3: Generatore di vapore Ferroli 3 (Potenza termica di combustione kw 5234)	Continua	9	0,60	NCSR DeNOx	6.600 ⁽²⁾	Polveri	100	0,66	24	200
							Ossidi di azoto (NO2)	500	3,3		
							Ossidi di zolfo (SO2)	1.700	11,22		

*) Il punto di emissione 13 costituisce l'esaustione di 3 linee di trattamento irrestingibile. La linea 2 risulta equipaggiata con un pre-abbattitore dedicato (a soda caustica) che attua una purificazione del flusso prima della immissione dello stesso nell'abbattitore principale.

***) Portata massima calcolata su base stechiometrica riferita ad un eccesso di ossigeno pari al 3% sul volume dei fumi di combustione.

DISPOSITIVI DI ABBATTIMENTO		
n. camino	SIGLA	Tipologia impianto di abbattimento

13	scrubber	Scrubber a soluzione di soda caustica
<p>Tipo: Scrubber a riempimento statico Forma: cilindrico verticale a base parallelepipedo Materiale costruzione: polipropilene/pvc Dimensioni: diametro 2200 mm – altezza 6000 mm Portata aria: 20000 m³/h a temperatura ambiente Portata liquido abbattimento: 300 l/h Sistema di correzione pH: automatico ad immissione dosata di soda caustica Capacità vasca di accumulo liquido: 2000 litri circa Riempimento: anelli Roasching 2”</p> <p>Descrizione funzionamento: il flusso di aria inquinata viene aspirato da due elettroaspiratori centrifughi posti a monte dell'abbattitore, entra in quest'ultimo nella parte inferiore, attraversa interamente il letto di riempimento statico che viene irrorato in controcorrente dalla soluzione neutralizzante, per poi fuoriuscire in ambiente esterno passando attraverso un separatore di gocce che evita il trascinamento all'esterno del liquido neutralizzante.</p>		
Sistemi di misurazione in continuo – NON PREVISTI		
n. camino	SIGLA	Tipologia impianto di abbattimento
29-30-31	NSCR DeNOx	Impianto di abbattimento mediante iniezione diretta in camera di combustione di un reagente a base di urea per l'abbattimento degli ossidi di azoto generati nel generatore.
Sistemi di controllo in continuo		

PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita la qualifica di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 74 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm;

CORPO IDRICO RECETTORE

Lo scarico è autorizzato previa depurazione in impianto aziendale, nel corpo idrico denominato ROGGIA MARCHESA;

PRESCRIZIONI

1. deve essere garantita la corretta e costante efficienza dell'impianto di trattamento in modo tale da garantire in ogni condizione operativa il rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. i.i. per scarichi in acque superficiali;
2. tutte le vasche dell'impianto di trattamento devono essere munite di misuratori di livello antitraboccamento quando necessario;
3. devono essere installati sistemi visivi e acustici sui punti critici dell'impianto di depurazione (giranti, pompe di sollevamento, ossigenatori, colonne a carbone ecc.) per segnalare eventuali anomalie o blocchi;
4. in caso di guasto o fermo tecnico dell'impianto di depurazione, che possa comportare scarichi non conformi ai limiti tabellari, lo scarico deve cessare e del fatto deve essere data tempestiva notizia alla Provincia e al Dipartimento provinciale ARPA, territorialmente competente;
5. è preclusa ogni possibilità di scarico di reflui non depurati o depurati solo parzialmente. Eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate;
6. è vietata la diluizione degli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
7. i fanghi asportati devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia senza provocare alcuna molestia alle abitazioni vicine;
8. deve essere predisposto idoneo pozzetto di ispezione e campionamento mantenuto sempre agibile prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale;
9. deve essere notificata alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'ARPA qualsiasi variazione in ordine a: titolarità dello scarico, modalità di trattamento e qualità dei reflui;
10. Dovrà essere effettuato il controllo analitico mensile degli scarichi per i parametri COD, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Fosforo, Solidi sospesi, Tensioattivi, Cromo totale ed esavalente. Gli esiti delle analisi dovranno essere trasmessi mensilmente agli Enti di controllo (prescrizione riportata anche nell'allegato C); i referti analitici devono essere conservati in apposito registro a disposizione dell'Autorità di controllo per un periodo di almeno 5 anni dal momento della loro effettuazione;
11. Qualora non già esistente, deve essere posto in opera un misuratore di portata in ottemperanza al disposto dell'art. 28 delle norme di attuazione PTA (scarico con portata annua maggiore di 100.000 mc);
12. Il corpo recettore deve essere di portata tale che l'immissione del refluo non rechi peggioramento della sua qualità;

13. Nel corpo ricettore vi deve essere presenza di acqua perenne e devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare ristagni dei reflui e la formazione di odori molesti.